



# CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 18-12-2023

CODICE ENTE: 10207

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.**

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

L'anno duemilaventitre il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 20:30 presso la Sala Civica di Piazza Giovanni Paolo II, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'ordinamento delle autonomie locali, sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

CHIAPPA DENNI	P	ROMAGNOLI SILVIA	A
BOLOGNINI MATTIA	P	BOMBARDIERI IVAN CAMILLO	P
MALVESTITI RAFFAELE	P	BOZZATO RAFFAELE	P
GHISLENI MARTINO	P	RAVASIO ROBERTA	P
BIFFI DEBORAH	P	BOLOGNINI PAOLO	P
COMI MICHELE	P	PARUTA FEDERICO	A
GHISLENI EMILIO	P		

Tot. Presenti 11

Tot. Assenti 2

Assessori esterni:

BRIOSCHI SABRINA BEATRICE P

Partecipa il Segretario Comunale PARADISO FILIPPO il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CHIAPPA DENNI – SINDACO - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL SINDACO-PRESIDENTE

Relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Dopo l'esposizione, il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Non essendoci interventi, si passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO in particolare che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2024, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2024 sarà la seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso	0,50%
Fabbricati rurali strumentali	0%
Fabbricati gruppo "D"	0,96%
Altri fabbricati diversi da categoria D, beni merci e rurali strumentali)	0,96%
Aree fabbricabili	0.96%
Terreni agricoli	0,00%
Beni merci	0,00%

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI il parere tecnico ed il parere contabile favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

VISTA la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, la quale ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 11
Consiglieri partecipanti al voto:	n. 11
Favorevoli:	n. 8
Contrari:	n. 3 (Bozzato Raffaele, Ravasio Roberta e Bolognini Paolo)
Astenuti:	n. //

DATO ATTO, altresì che, per garantire l'immediata esecuzione del presente atto, si è proceduto alla votazione per l'immediata eseguibilità che ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 11
Consiglieri partecipanti al voto:	n. 11
Favorevoli:	n. 8
Contrari:	n. 3 (Bozzato Raffaele, Ravasio Roberta e Bolognini Paolo)
Astenuti:	n. //

### DELIBERA

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2023;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso	0,50%
Fabbricati rurali strumentali	0,00%
Fabbricati gruppo "D"	0,96%
Altri immobili	0,96%
Aree fabbricabili	0,96%
Terreni agricoli	0,00%

- di determinare in € 200,00 la detrazione per la prima abitazione;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 11-12-2023

Il Responsabile del servizio  
**FILIPPO PARADISO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267

Data: 11-12-2023

Il Responsabile del servizio  
**FILIPPO PARADISO**

IL PRESIDENTE  
DENNI CHIAPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FILIPPO PARADISO

---